

# AGEVOLAZIONI SETTORE AUTOTRASPORTO

## IMPOSTE SUI REDDITI

### **D**eduzione forfettarie (Art. 66 comma 5 TUIR)

Alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi spetta una deduzione forfettaria sul reddito d'impresa, a titolo di spese non documentate, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi.

La misura della deduzione, per l'esercizio 2014 (da fruire nel modello Unico 2015), è stata pari a:

- Euro 15,40 per i trasporti nel Comune in cui ha sede l'impresa
- Euro 44,00 per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti
- Euro 73,00 per i trasporti effettuati oltre il suddetto ambito

Per il riconoscimento della deduzione giornaliera, il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei seguenti dati:

- viaggi effettuati e loro durata
- località di destinazione
- estremi dei documenti di trasporto o delle fatture o delle lettere di vendita

L'agevolazione spetta alle cosiddette imprese minori, ossia alle imprese individuali, alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice che, non superando determinati limiti di ricavi, sono in regime di contabilità semplificata, oppure in contabilità ordinaria per opzione; non spetta quindi alle imprese individuali o società di persone che siano in contabilità ordinaria per obbligo (avendo superato i limiti di ricavi suddetti) e in nessun caso alle società di capitali.

Per l'anno d'imposta 2015 la misura delle agevolazioni non è stata ancora fissata.

Dal 1° gennaio 2016 cambiano i criteri per quantificare tali agevolazioni: esse spettano in unica misura (il cui importo è ancora da definire) per i trasporti effettuati fuori dal Comune in cui l'impresa ha sede, e nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti all'interno del Comune.

Oltre alla deduzione giornaliera, per i soli soggetti in contabilità semplificata, è prevista una deduzione forfettaria annua di euro 154,94 per ciascun motore e autoveicolo (in proprietà o in leasing) avente massa a pieno carico non superiore a 3.500 KG.

### **Deduzione trasferte dipendenti** (Art. 95 comma 4 TUIR)

La norma consente alle imprese autorizzate di autotrasporto merci, senza alcuna distinzione di forma giuridica o regime contabile adottato, di dedurre per le trasferte dei propri dipendenti al di fuori del territorio del Comune, un importo forfettario giornaliero pari a euro 59,65, elevato a euro 95,80 per le trasferte all'estero; tale importo è al netto di spese di viaggio e di trasporto (che quindi possono essere aggiunte in deduzione). La deduzione forfettaria ovviamente è alternativa alla deduzione analitica delle eventuali spese sostenute dal dipendente in trasferta.

Anche per questo tipo di deduzione è necessario predisporre e conservare un prospetto con l'indi-



Focus On

cazione del viaggio effettuato e della sua durata, della località di destinazione, degli estremi della fattura o documento di trasporto.

### **Agevolazioni spese di manutenzione e di telefonia (Art. 102 commi 6 e 9 Tuir)**

Per gli esercenti attività di autotrasporto conto terzi sono previste ulteriori agevolazioni inerenti ad alcune categorie di spesa, in particolare le spese di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto e le spese di telefonia. A differenza della generalità dei contribuenti, infatti, gli autotrasportatori beneficiano di un plafond più elevato per la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto (25% del costo complessivo dei beni strumentali, anziché il 5%); inoltre hanno la possibilità di dedurre integralmente le spese relative all'impianto telefonico installato sul mezzo.

### **Credito d'imposta SSN**

Alle imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – è assegnato un credito d'imposta, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, per recuperare le somme versate come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo "6793".

## **ACCISE**

### **Credito d'imposta accise**

A favore delle imprese di autotrasporto merci spetta un credito d'imposta per recuperare l'incremento delle aliquote delle accise sul gasolio. L'agevolazione consiste quindi in un credito d'imposta, compensabile con altri tributi o contributi nel modello F24.

Nella nuova legge di Stabilità, in vigore dal 1° gennaio 2016, la possibilità del recupero è mantenuta ma esclusivamente per i mezzi di categoria Euro 3 o superiori. Si ricorda che l'agevolazione spetta solo per i mezzi di trasporto con massa massima complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Per fruire dell'agevolazione occorre presentare, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, una apposita dichiarazione all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, da cui risultino i consumi di gasolio sostenuti nel trimestre. Il credito riconosciuto va compensato utilizzando il codice tributo 6740; può essere anche richiesto direttamente il rimborso in denaro. Per comprovare i consumi sostenuti occorre allegare le relative fatture di acquisto.

## **ALTRI CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI**

### **Rimborso pedaggi autostradali**

La Legge di Stabilità per il 2016 ha confermato la possibilità, per le imprese di autotrasporto conto proprio e conto terzi, di ottenere la riduzione compensata dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali. La riduzione spetta ai veicoli di classe euro 3 e superiori in proporzione al fatturato; la domanda va inviata in via telematica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sezione Albo Nazionale Autotrasportatori ([www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it)).

Per calcolare la riduzione bisogna moltiplicare il fatturato in pedaggi prodotto da un singolo veicolo per un coefficiente che dipende dalla classe ambientale del veicolo: 1 per Euro 3; 2 per Euro 4; 2,5 per Euro 5. I veicoli sotto l'Euro 3 non hanno diritto ad alcuna riduzione. Poi bisogna considerare la percentuale di riduzione, sulla base del fatturato complessivo per i pedaggi prodotto nell'anno, secondo i seguenti scaglioni:

da 200.000 a 400.000 euro: 4,33%

da 401.000 a 1.200.000 euro: 6,50%

da 1.201.000 a 2.500.000 euro: 8,67%

da 2.501.000 a 5.000.000 euro: 10,83%

oltre 5.000.000 euro: 13%

Queste percentuali si riferiscono al 2014, le percentuali 2015 non sono state ancora deliberate dal Ministero.

### **Contributo spese formazione**

La Legge di Stabilità 2016 ha confermato gli incentivi per la formazione professionale di titolari, soci, amministratori e addetti delle imprese di autotrasporto merci iscritte al Registro Nazionale, anche se associate ad un consorzio o ad una coo-

perativa. Il tetto massimo dell'incentivo è pari a euro 150.000 ad impresa. Le domande vanno presentate al Ministero Infrastrutture e Trasporti.

### **Contributo acquisto autoveicoli aziendali di nuova generazione**

Il DM 29.9.2015 e il DM 21.10.2015, pubblicati sulla G.U. 4.11.2015 n. 257, sono state stabilite le modalità operative per l'erogazione di contributi finanziari: i) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; ii) per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.

In particolare, sono previste importanti risorse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (15 milioni di euro) a favore delle imprese di autotrasporto merci, di qualsiasi dimensione che provvederanno all'acquisto di veicoli a gas naturale o metano e di semirimorchi per il trasporto combinato strada-rotaia/strada-mare. Limitatamente alle PMI, sono agevolate anche le acquisizioni di container e casse mobili. Il contributo massimo concesso ad ogni impresa sarà di Euro 400.000,00. Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi: i) attive sul territorio italiano; ii) iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

La domanda di contributo deve essere inoltrata: i) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio del 31.03.2016.

### **Super-ammortamenti per l'acquisto di beni strumentali (Legge di Stabilità 2016)**

Seppur avente carattere generale, è opportuno concludere con un'ultima agevolazione prevista dalla recente legge di Stabilità 2016.

La legge ha introdotto una agevolazione fiscale per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che decidono di effettuare investimenti in beni materiali strumentali nuovi nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione del bene strumentale si considera maggiorato del 40 per cento. L'agevolazione consiste quindi in un aumento del 40 per cento delle deduzioni fiscali annuali delle quote di ammortamento (da qui il termine "super-ammortamento")

L'agevolazione può essere fruita dalla generalità dei contribuenti titolari di reddito d'impresa senza limiti particolari, a prescindere dalla natura giuridica (imprenditori individuali o società di qualsiasi tipo), dimensioni e settori di attività. Può essere applicata anche dagli esercenti arti e professioni.

L'agevolazione ha per oggetto tutti i beni strumentali nuovi, con poche eccezioni: ad esempio sono espressamente esclusi i beni soggetti ad aliquote di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (beni a vita utile lunga, quali silos, vasche e serbatoi ecc.), gli investimenti in fabbricati e costruzioni ed alcuni beni strumentali prettamente industriali (condutture, condotte civili, materiale rotabile, per fare alcuni esempi).

Vi rientrano sia i beni acquisiti in proprietà che i beni acquisiti in leasing, per questi ultimi l'agevolazione si applica solo sulla quota capitale inclusa nel canone (e non anche quindi sulla quota interessi). Sono agevolabili anche gli acquisiti dei mezzi di trasporto strumentali (furgoni, autocarri ecc.), così come gli acquisiti di autovetture aziendali ad uso promiscuo.

Il beneficio del super-ammortamento riguarda l'Ires e l'Irpef, non l'Irap. Per le società di capitali il risparmio fiscale è quantificabile nell'11% del costo del bene (40% x 27,5%), per imprese individuali e società di persone il beneficio effettivo dipende dall'aliquota Irpef media del contribuente.

La deduzione della maggiorazione del 40% avverrà in via extra-contabile mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

**L' 80% DEI RIVENDITORI BENEFICIA DEL  
TABACCO A FIDO**



**E TU ?**

**PER CONOSCERE TUTTI I VANTAGGI  
CHE OFFRE IL TABACCO A FIDO  
CONTATTA L'ECOMAP**

**Tel. 06.585205373**  
**Numero Verde 800.86.47.90**



**Fax 06.58520552**  
**E-mail [gestionefido@ecomap.it](mailto:gestionefido@ecomap.it)**